

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1993

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDÒ)

Obblighi di servizio dei frequentatori dei corsi delle Accademie militari, nonché modifiche alla legge 14 marzo 1968, n. 273

Presentato il 7 dicembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — La normativa vigente in materia di obblighi di servizio degli allievi delle Accademie militari presenta, come è noto, un quadro assai vario sotto il profilo sostanziale, non omogeneo sotto quello formale, e sicuramente non adeguato alla realtà attuale.

Allo stato, tali obblighi, previsti in alcuni casi da norme legislative e in altri da disposizioni regolamentari, possono così sintetizzarsi:

1) per gli allievi dell'Accademia militare dell'Esercito, una ferma di due anni all'atto dell'ammissione, da commutarsi in una ferma di tre anni al termine del primo anno di corso (articolo 11 del decreto ministeriale 15 settembre 1967: regolamento per l'Accademia militare e le Scuole d'applicazione d'Arma);

2) per gli allievi dell'Accademia navale, una ferma di quattro anni, con il vincolo di contrarre una ulteriore ferma di quattro anni all'atto della nomina ad aspirante (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 68, che ha sostituito l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412);

3) per gli allievi dell'Accademia aeronautica una ferma di sei anni all'atto dell'ammissione ai rispettivi corsi (articolo 1 della legge 11 maggio 1971, n. 421);

4) per gli allievi dell'Accademia di sanità militare interforze una ferma di due anni all'atto dell'ammissione. Al conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, i frequentatori assumono una ferma

di nove anni se iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, di sette anni se iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria (articolo 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273).

Si è ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere ad una revisione della richiamata normativa al fine di stabilire, nella subietta materia, una disciplina uniforme e congrua.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede:

una ferma unica iniziale di quattro anni, con possibilità di proscioglimento a domanda, durante la frequenza del primo anno di corso, per gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze, in analogia a quanto già disposto per gli allievi dell'Accademia navale con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 68;

una successiva ferma, necessariamente differenziata nella durata, a seconda del corso di frequenza, da contrarre all'atto della nomina ad aspirante al termine del biennio iniziale presso le Accademie navale, aeronautica e di sanità interforze;

un particolare meccanismo di ferma per i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia navale — all'atto della nomina a guardiamarina — tale da assicurare, in aderenza allo spirito della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la pariteticità dei periodi di formazione e di im-

piego anche agli ufficiali che non conseguono la laurea nei termini previsti.

Per i frequentatori dell'Accademia dell'Esercito che, come è noto, al termine del secondo anno di corso non vengono nominati aspiranti ma, direttamente sottotenenti in servizio permanente, continua invece a valere l'obbligo di contrarre, all'atto della nomina ad ufficiale, una ferma di otto anni (articolo 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

La soluzione individuata, oltre a creare un sistema sostanzialmente omogeneo, evita ferme eccessivamente penalizzanti per gli interessati, produce una sovrapposizione tra le due ferme (iniziale e successiva) coprendo l'eventuale anno di proroga a cui gli allievi dovessero ricorrere per esigenze di studio, si pone in sintonia con le previsioni contenute nella emananda legge d'avanzamento degli ufficiali, che dispone un'unica e generale ferma di otto anni all'atto della promozione a ufficiale (ad eccezione dei piloti del ruolo navigante normale dell'Aeronautica per i quali continua a valere la ferma di dodici anni contratta da aspirante).

Con l'occasione, si sostituisce la locuzione « sergente infermiere » — contenuta negli articoli 11 e 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — con quella di « sergente dei servizi logistici ospedalieri » non potendosi attribuire la qualifica di infermiere, in base alle disposizioni vigenti, a soggetti privi del relativo diploma professionale di Stato.

Il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione, quali militari volontari, una ferma unica iniziale di quattro anni con possibilità di proscioglimento a domanda durante la frequenza del primo anno di corso.

2. Gli allievi di cui al comma 1, qualora fruiscono di proroga per il completamento degli studi, ovvero siano ammessi a ripetere un anno di corso, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore ferma di un anno in aggiunta al periodo di cui al medesimo comma 1. Per gli allievi dell'Accademia di sanità militare interforze la proroga decorre dal termine della sessione invernale degli esami.

ART. 2.

1. La ferma da contrarre, all'atto della nomina ad aspirante, è di:

a) quattro anni per i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, ad esclusione, per quest'ultima, degli appartenenti al ruolo naviganti ed al ruolo servizi, per i quali l'obbligo è stabilito rispettivamente in quattordici anni e in otto anni;

b) nove anni per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia;

c) sette anni per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in veterinaria.

ART. 3.

1. La ferma da contrarre, da parte dei frequentatori dei corsi normali dell'Acca-

demia navale, all'atto della nomina a guardiamarina è di:

a) sei anni per il Corpo di stato maggiore;

b) otto anni per i Corpi del genio navale e delle armi navali.

2. Gli ufficiali di cui alla lettera b) del comma 1, qualora fruiscano di proroga per il completamento dei successivi studi universitari, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore ferma di un anno in aggiunta a quella già contratta.

ART. 4.

1. Negli articoli 11 e 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, le parole: « sergente infermiere » sono sostituite dalle seguenti: « sergente dei servizi logistici ospedalieri ».

ART. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di emanazione del primo bando per le Accademie militari successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le ferme già contratte e i relativi termini di proscioglimento a domanda restano disciplinati secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.